



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 14	Del 14/01/2020
Località: lavori di opere abusive, recinzione in Oristano - Località "Pesaria" - F. 10 mappale 437.	Dal Giorno al giorno

IL DIRIGENTE

In relazione al Procedimento Penale n. 2480/2017 R.G. notizie di reato mod. 21, relativo alle indagini su reati urbanistico-edilizi e paesistici di cui al D.P.R. n. 380/2001 e al D.L.g.s. n. 42/2004, disposto dal Pubblico Ministero in data 14/12/2017, in relazione a una recinzione realizzata in Oristano - Località "Pesaria" - F. 10 mappale 437 (proprietario: vedasi allegato);

Vista la relazione datata 11/01/2019 redatta dal tecnico del Comune di Oristano Ing. Maria Giuseppa Piras in relazione al sopralluogo svolto in data 28/11/2018 presso il lotto in oggetto congiuntamente all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria Commissario Superiore Serra Giuseppino del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Oristano;

Preso atto che dalla relazione di cui sopra risulta quanto segue:

Premesso che dalla ricerca documentale presso gli archivi del Servizio Edilizia Privata di questo Comune non è stato possibile reperire nessun titolo abilitativo necessario all'edificazione.

Il lotto, formato dal mappale su elencato, è chiuso per tre lati del suo il perimetro in muratura in blocchi di cls non intonacato dell'altezza di circa mt. 2,20. Il lato interno è chiuso da rete metallica e paletti in ferro che separano il lotto in esame dalla parte confinante formata dal mappale 436. L'accesso avviene attraverso un ampio cancello in metallo scorrevole. Il lotto si presenta ineditato, libero da qualsiasi opera o struttura per la quale si ritiene necessario un titolo abilitativo, con esclusione della recinzione che risulta edificata senza titolo.

Sulla base delle risultanze del sopralluogo, considerata l'assenza del titolo che legittima l'esistenza in sito delle opere su indicate:



COMUNE DI ORISTANO

- a) Visto il nuovo Regolamento Edilizio vigente entrato in vigore il 18/11/2010 con delibera di adozione definita del C.C. e successiva variante di adozione del 2014;
- b) Visto il Piano Paesaggistico Regionale;
- c) Visto il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico e relative Norme Tecniche di Attuazione si riscontra che:

per quanto sopra espresso, può ritenersi **applicabile** l'art. 36 del D.Lgs n. 380/01 e l'art. 16 della L.R. n. 23/85 "accertamento di conformità" adeguando e uniformando le caratteristiche dei manufatti esistenti alle prescrizioni urbanistico-edilizie in vigore, ferma restando la dimostrazione della regolarità dei frazionamenti che hanno dato origine alla conformazione geometrica attuale.

Visto il P.U.C. approvato con Deliberazione C.C. n. 45 del 13/05/2010, pubblicato sul BURAS n. 34, p. III, del 18/11/2010;

Vista la relazione datata 11/01/2019 redatta del tecnico del Comune di Oristano Ing. Maria Giuseppa Piras in relazione al sopralluogo svolto in data 28/11/2018 presso il citato lotto;

Vista la normativa di settore: D.P.R. n. 380/2001, L.R. n. 23/85;

Visto l'art. 107 de. TUEL n.267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Riconosciuta la necessità di adottare misure idonee nel rispetto della normativa vigente;

ORDINA

Per i motivi in premessa, salvo diversa dimostrazione, al Sig. (vedasi allegato):

di provvedere, a proprie cure e spese, alla demolizione delle seguenti opere realizzate in assenza di titolo: recinzione del lotto, e alla messa in pristino dei luoghi, in ottemperanza di quanto stabilito dalla normativa di settore entro il termine perentorio di gg. 90 (novanta) dalla data di notifica della presente ordinanza, con l'avvertimento che, in mancanza e decorso inutilmente tale termine, si procederà ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 23/1985 e ss.mm.ii. ovvero all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusivamente costruita e della relativa area di pertinenza di dimensione pari alla superficie necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche. Inoltre, ai sensi dell'art. 31 bis del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., **constatata l'inottemperanza, provvederà alla irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.**



DISPONE

Che copia della presente ordinanza:

a) Venga notificata:

al Sig. (vedi allegato);

b) Venga trasmessa:

1. alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Oristano;
2. al Servizio Territoriale – Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale – V.A. – Oristano;
3. alla Direzione Generale Agenzia delle Entrate Via Baccareda, 27 Cagliari;
4. alla Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate di Oristano;
5. al Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza Provincie di Oristano e Medio Campidano;
6. al Comando dei Vigili Urbani – Sede;

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06/12/1971 n.1034) ovvero, entro 120 giorni dalla data di notifica, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24/11/1971 n.199)

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Maria G. Piras del Servizio Edilizia Privata.

Dalla Residenza Municipale, lì 14/01/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale**